

Regolamento Facoltà di Scienze Tecnologiche e dell'Innovazione (STIN)

Articolo 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità operative della *Facoltà di Scienze Tecnologiche e dell'Innovazione (STIN)* istituita presso l'Università Telematica "Universitas Mercatorum".
2. Il Regolamento definisce organizzazione e funzioni della Facoltà ai sensi dell'Articolo 14 dello Statuto dell'Università Telematica "Universitas Mercatorum" e in coerenza con il Regolamento Didattico di Ateneo e le successive integrazioni.

Articolo 2. Principi generali

1. Alla *Facoltà di Scienze Tecnologiche e dell'Innovazione* è riconosciuta autonomia scientifica e didattica nell'ambito dello Statuto di Ateneo, dei regolamenti che disciplinano l'attività didattica di Universitas Mercatorum, degli indirizzi generali decisi dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
2. È compito della Facoltà promuovere e organizzare l'attività didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Alla Facoltà afferiscono uno o più Corsi di studio (CdS triennali e magistrali) secondo le norme previste dai regolamenti di Ateneo e sulla base delle deliberazioni effettuate in merito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.
4. Alla Facoltà è assegnata in particolare la funzione di organizzazione e coordinamento dell'attività didattica che si sviluppa nei CdS. Nell'ambito degli indirizzi generali di Ateneo, la Facoltà collabora con essi alle attività di assicurazione qualità, monitoraggio e autovalutazione.
5. La Facoltà contribuisce a definire gli indirizzi scientifici e culturali dei corsi di formazione post-laurea (Master di primo e di secondo livello, Dottorati, ALFO, ecc.) a essa afferenti.
6. L'afferenza dei Professori e ricercatori alla Facoltà viene definita, su proposta del Senato Accademico, dal Rettore con proprio Decreto, in relazione al settore scientifico disciplinare di appartenenza del docente e in base alle esigenze di allocazione come docenti di riferimento, secondo le disposizioni vigenti.
7. Nell'ambito degli indirizzi generali del presente Articolo e nel rispetto dei Regolamenti di Ateneo che disciplinano l'attività dei docenti e la gestione e organizzazione degli insegnamenti, la Facoltà tutela l'autonomia didattica e scientifica dei Professori e ricercatori a essa afferenti.

Articolo 3. Organi della Facoltà

1. Sono Organi della Facoltà a norma dell'Articolo 14 dello Statuto di Ateneo:
 - a) il Preside;
 - b) il Consiglio di Facoltà.

Articolo 4. Il Preside

1. A norma dell'Art. 14, comma 6 dello Statuto di Ateneo, il Preside viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico approvato a maggioranza assoluta dei componenti, tra i professori in ruolo nella Facoltà. Rimane in carica tre anni accademici ed è eventualmente rinnovabile.
2. Il Preside, a norma dell'Articolo 14 comma 5 dello Statuto di Ateneo, rappresenta la Facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà. In particolare il Preside:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, disponendo il relativo ordine del giorno;
 - b) vigila sull'osservanza delle norme di legge di statuto e di Regolamento in materia didattica;
 - c) cura l'ordinato svolgimento delle attività della Facoltà;
 - d) è membro di diritto del Senato Accademico;
 - e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di Statuto e di regolamento.
3. Il Preside, sulla base delle indicazioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo e nei Regolamenti dei Corsi di studio e in accordo con la programmazione didattica definita dall'Università, nomina i componenti delle sedute degli esami nelle sedi distaccate e delle Commissioni di laurea, ove occorra anche congiuntamente con le altre strutture didattiche.
4. Il Preside sovrintende alle procedure di Assicurazione Qualità (AQ) in capo alla Facoltà collaborando con gli altri organismi del sistema AQ di Ateneo.
5. È compito del Preside presentare al Consiglio di Facoltà il *Piano operativo triennale della Facoltà* contenente gli obiettivi e gli indirizzi di lavoro definiti in coerenza con le indicazioni contenute nei documenti di programmazione strategica dell'Ateneo.
6. In caso di temporaneo inadempimento, certificato dal Rettore o dal Senato Accademico, il Preside può essere sostituito nello svolgimento delle sue funzioni da un facente funzioni nominato dal Rettore. L'impedimento si definisce temporaneo quando non superiore ai 60 giorni.

Articolo 5. Il Consiglio di Facoltà

1. A norma dell'Articolo 15 dello Statuto di Ateneo, il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo.
2. Sono compiti del Consiglio di Facoltà:
 - a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della Facoltà ai fini della definizione dei Piani di sviluppo di Ateneo;
 - b) la programmazione e l'organizzazione dell'attività didattica in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;
 - c) la formulazione delle proposte d'ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati;
 - d) la formulazione delle proposte nei criteri di ammissione ai Corsi di studio;

- e) l'esercizio di tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dal presente Regolamento, dai Regolamenti di Ateneo, dalle norme sull'ordinamento universitario, nonché dal Senato Accademico comprese anche le attività in materia di ricerca, fatte salve le competenze degli altri Organi previste dallo Statuto di Ateneo.
3. A norma del "Regolamento relativo al carico didattico dei docenti di ruolo appartenenti alla I^a e II^a Fascia e al ruolo dei Ricercatori e agli affidamenti esterni" il Consiglio di Facoltà, su proposta del Preside, determina il carico didattico dei professori e dei ricercatori. Il Consiglio di Facoltà inoltre procede alla verifica della trasmissione delle autocertificazioni dell'attività didattica ai sensi del DPR 445/2000.
 4. A norma del presente Regolamento, partecipano alle riunioni del Consiglio di Facoltà due rappresentanti degli studenti, eletti favorendo il principio della parità di genere e sulla base della vigente normativa di Ateneo. I rappresentanti degli studenti non contribuiscono al computo del numero legale e non dispongono del diritto di voto.
 5. Il Consiglio di Facoltà è convocato dal Preside almeno quattro volte all'anno. La convocazione avviene a mezzo mail dagli uffici di Presidenza sulla posta istituzionale dei componenti del Consiglio entro cinque giorni dalla data stabilita. In casi eccezionali o per esigenze sopravvenute, previa motivazione scritta al Rettore di Ateneo, tale tempistica può essere ridotta a due giorni.
 6. Il Preside nomina il segretario verbalizzante tra il personale della segreteria di Presidenza o tra il personale docente presente alla seduta del Consiglio. Il verbale della riunione del Consiglio può essere approvato seduta stante o nella prima seduta successiva; in casi di motivata necessità o di comprovata urgenza può essere approvato in modalità telematica. Il verbale viene firmato dal Preside e dal segretario verbalizzante e conservato dagli uffici di Presidenza.
 7. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche. Sulla base delle esigenze di organizzazione e delibera della Facoltà il Preside può decidere di invitare soggetti esterni.
 8. Il Consiglio di Facoltà è convocato di norma in forma collegiale con la sola partecipazione dei Professori ordinari, associati e dei ricercatori o in composizione allargata ai docenti a contratto. In nessun caso i docenti a contratto contribuiscono al conseguimento del numero legale o possono esercitare il diritto di voto.
 9. Il Consiglio di Facoltà è comunque convocato dal Preside con la sola presenza dei Professori ordinari, associati e dei ricercatori, per:
 - a) approvare il *Piano operativo triennale della Facoltà*, proposto del Preside;
 - b) proporre l'assegnazione degli incarichi di insegnamento al personale di ruolo;
 - c) proporre al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione gli incarichi di insegnamento a personale non di ruolo;
 - d) esaminare la documentazione relativa al sistema di Assicurazione Qualità della Facoltà predisposta dalla Commissione Paritetica docenti studenti;
 - e) trattare tutte le altre tematiche inerenti alle esigenze di programmazione e organizzazione della Facoltà.
 10. Il numero legale per la validità delle riunioni di cui al comma 9 del presente articolo è garantito dalla presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto di voto, ai quali vanno sottratti gli assenti giustificati. L'approvazione delle deliberazioni avviene con la maggioranza semplice degli aventi diritto presenti al momento del voto, come verificato dal Preside e dal segretario

verbalizzante in forma pubblica prima della votazione. In caso di parità prevale il voto del Preside.

11. Le riunioni della Facoltà possono svolgersi in presenza, a distanza o modalità mista. I componenti del Consiglio eventualmente collegati a distanza contribuiscono al computo del numero legale ed esercitano il proprio diritto di voto pleonastico. In casi eccezionali e di comprovata necessità certificata dal Rettore, il Preside può convocare votazioni telematiche in modalità asincrona.

Articolo 6. Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS)

1. È costituita la *Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Facoltà di Scienze Tecnologiche e dell'Innovazione* in ottemperanza alla normativa vigente (L. 240/2010, Articolo 2, comma 2, lettera g); D.lgs. 19/2012, Articolo 13), alle deliberazioni del Senato Accademico di Ateneo del 27/5/2013 e successive integrazioni, e alle innovazioni introdotte da ANVUR con il varo del sistema denominato AVA 3 (Modello di accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, Approvato dal Consiglio Direttivo ANVUR l'8/9/2022 e Linee guida per il sistema di assicurazione della qualità negli Atenei, Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 211 del 12 ottobre 2022).
2. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è composta da un egual numero di docenti e di studenti scelti, di norma, per ogni Corso di Studio afferente alla Facoltà.
3. I rappresentanti del corpo docente sono proposti dal Preside al Consiglio di Facoltà riunito nelle forme di cui al comma 9 dell'Articolo 5 del presente Regolamento e rimangono in carica due anni. I rappresentanti degli studenti sono eletti secondo la normativa vigente di Ateneo. La componente dei Professori viene nominata, su proposta del Preside, dal Rettore con proprio Decreto, nel quale è indicato altresì il coordinatore della Commissione individuandolo tra il corpo docente.
4. La Commissione opera durante tutto l'Anno solare e, sulla base delle normative di Legge, delle indicazioni del sistema AVA 3 di ANVUR e delle apposite Linee guida del PQA, redige entro il 31 dicembre dell'anno una Relazione annuale che deve essere discussa dal Consiglio, di norma, nella sua composizione di cui al comma 9 dell'articolo 5 del presente Regolamento, nella prima riunione utile successiva alla consegna della Relazione al Senato Accademico e al Nucleo di valutazione.
5. Per l'indicazione delle funzioni della CPDS e le sue modalità organizzative si rimanda allo specifico Regolamento di funzionamento approvato dal Senato Accademico.

Articolo 7. Organizzazione della didattica, terza missione e dei servizi agli studenti

1. La Facoltà, sulla base degli indirizzi del Rettore e del Senato Accademico e sempre secondo i regolamenti di Ateneo, organizza l'attività didattica, di servizio agli studenti e, ove necessario, collabora alle attività di terza Missione.
2. L'organizzazione dell'attività didattica viene definita sulla base dei fabbisogni formativi individuati dalla Facoltà e dai CdS a essa afferenti, del Regolamento sul carico didattico dei docenti e degli altri regolamenti di Ateneo, nonché in coerenza con i documenti di programmazione strategica di Universitas Mercatorum.
3. La Facoltà:

- a) in collaborazione con i Corsi di Studio e gli uffici di coordinamento didattico di Ateneo e sulla base degli indirizzi forniti dal Senato Accademico, supporta il monitoraggio e il costante aggiornamento dei materiali didattici, delle videolezioni, delle attività di Didattica interattiva;
 - b) sostiene l'adozione dei più avanzati modelli di interazione didattica, anche in via sperimentale;
 - c) partecipa alle attività di formazione (tecnologica, docimologica e scientifica) del personale docente e non docente definite strutture centrali di Ateneo;
 - d) cura, in collaborazione con l'Ufficio Gestione della didattica la programmazione delle sedute di esame e di laurea, secondo gli indirizzi forniti dal Senato Accademico;
 - e) supporta le strutture di Ateneo nell'attività di accompagnamento in ingresso e in itinere degli studenti;
 - f) sovrintende alle procedure di riconoscimento dei CFU per i curriculum degli studenti provenienti da altri percorsi di studio, anche attraverso la partecipazione di propri docenti alle apposite Commissioni di Ateneo e avvalendosi della collaborazione degli uffici di Ateneo preposti a tali procedure;
 - g) supporta, congiuntamente ai CdS, agli uffici di Ateneo preposti al riconoscimento dei Bisogni educativi speciali degli studenti al fine di assicurare le opportune attività di tutoraggio e accompagnamento;
 - h) può partecipare, nell'ambito delle strategie di Ateneo, alla formazione di laboratori didattico-scientifico sperimentali e all'individuazione di possibili percorsi di eccellenza e alta formazione per i migliori studenti iscritti nei percorsi triennali e magistrali;
 - i) supporta l'internazionalizzazione della didattica collaborando con gli uffici di Ateneo preposti ad attuare le politiche volte a incentivare la mobilità internazionale dei docenti e degli studenti, in ingresso e in uscita;
 - j) può promuovere, in accordo con le indicazioni del Senato Accademico, la realizzazione di Corsi di laurea a titolo congiunto con Atenei stranieri;
 - k) collabora alle attività di job placement e accompagnamento in uscita definite dalle strategie generali di Ateneo.
4. La Facoltà, previa richiesta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, può:
- a) organizzare seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico di carattere nazionale e internazionale;
 - b) promuovere la pubblicazione di studi e ricerche, collaborando, ove necessario, con i Dipartimenti di Ateneo allorquando costituiti;
 - c) sostenere tutte le altre iniziative di Terza Missione e Public engagement di interesse della Facoltà e dell'Ateneo.

Art. 8 - Assicurazione della Qualità della Didattica e della Ricerca

1. Sono strutture accademiche impegnate nella Assicurazione della Qualità della Didattica:
 - a) I Consigli di Corso di Studio;
 - b) La Commissione Paritetica Docenti -Studenti;

c) Il Presidio della Qualità.

Ogni tre mesi le suindicate strutture riferiscono in Consiglio di Facoltà attraverso idonea informativa.

Articolo 9. Norme di garanzia e transitorie

1. Qualora le deliberazioni del Consiglio di Facoltà siano ritenute lesive del principio di libertà e autonomia di insegnamento e ricerca riconosciuto dalla normativa nazionale ed europea relativa allo stato giuridico dei Professori e Ricercatori Universitari, è ammesso il ricorso al Rettore entro trenta giorni dall'approvazione del verbale della riunione del Consiglio di Facoltà oggetto di contestazione.
2. È possibile proporre modifiche al presente Regolamento con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio di Facoltà nella sua composizione di cui al comma 9 dell'Articolo 5 del presente Regolamento.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto dell'Università Telematica "Universitas Mercatorum", agli altri regolamenti vigenti, alla normativa nazionale sull'organizzazione delle Università italiane.